

## La disciplina delle holding industriali e gli effetti dell'abrogazione dell'art. 113 del TUB.

Alberto Marengo

10/12/2010

### Sommario:

*1. Premessa - 2. Le tipologie di holding - 3. La disciplina degli interessi passivi- 4. Gli effetti ai fini IRAP - 5. La comunicazione all'Anagrafe tributaria – 6. Conclusioni*

### 1. Premessa

Il D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010, recependo la direttiva comunitaria n. 2008/48/CE, ha operato una riorganizzazione organica del Titolo V del TUB (Testo Unico Bancario), il quale, peraltro, aveva già subito un primo cospicuo intervento normativo lo scorso anno con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29, del 17 febbraio 2009.

Nonostante sia rimasto invariato il nome, "Soggetti operanti nel settore finanziario", il nuovo Titolo V si rivolge esclusivamente ai soggetti che svolgono un'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

In particolare, con l'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 141/2010, il Legislatore ha abrogato l'art. 113 del TUB, il quale prevedeva, per tutti i soggetti che esercitavano in via prevalente un'attività finanziaria non rivolta nei confronti del pubblico, l'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco generale; tali soggetti sono stati pertanto cancellati da tale elenco a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 19 settembre 2010.

L'abrogazione dell'art. 113 del TUB, essendo quest'ultimo richiamato da diverse norme di carattere fiscale, comporta un'analisi sui possibili effetti che la stessa potrebbe causare alla disciplina applicabile ai soggetti precedentemente obbligati all'iscrizione; in particolare, alla luce della nuova normativa, dovranno essere riesaminati i seguenti aspetti:

- l'applicazione dell'art. 96 del TUIR relativo alla deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES;
- l'applicazione dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 446/1997, relativo alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- gli obblighi in materia di comunicazioni all'Anagrafe Tributaria.

Tra le società maggiormente interessate da tali novità, ci sono sicuramente le holding.

Prima di addentrarci nell'analisi degli effetti fiscali che il nuovo decreto potrebbe apportare, è però necessario inquadrare brevemente gli elementi caratteristici di tali società nonché le diverse possibili classificazioni.

### 2. Le tipologie di holding

Il D.L. n. 385/1993 (TUB) nella sua versione ante D.Lgs. 141/2010, prevedeva due tipi di elenchi nei quali erano obbligati ad iscriversi i soggetti operanti nel settore finanziario:

- un elenco generale, di cui all'art. 106, tenuto dal Ministero del Tesoro, riservato agli intermediari finanziari che, a determinate condizioni individuate dallo stesso articolo, esercitavano l'attività nei confronti del pubblico;
- un elenco speciale, di cui all'art. 107, tenuto dalla Banca d'Italia, rivolto agli intermediari finanziari individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di determinati criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alle dimensioni e al rapporto tra indebitamento e patrimonio.

Nell'ambito dell'elenco generale, era inoltre prevista una sezione speciale riservata ai soggetti che esercitavano in via prevalente un'attività finanziaria non rivolta nei confronti del pubblico (art. 113): era il caso delle holding.

Con riferimento a queste ultime, occorre innanzitutto distinguere tra:

- holding che esercitano l'attività nei confronti del pubblico: principalmente banche e società finanziarie ("merchant bank");
- holding che esercitano in via prevalente la loro attività non nei confronti del pubblico.

Con riferimento a questa seconda categoria, sulla base dell'attività effettivamente svolta, è possibile distinguere tra:

- le holding di "famiglia", caratterizzate da una gestione statica delle partecipazioni; in queste società, infatti, non viene svolta alcuna attività finanziaria di supporto in favore delle partecipate; l'attività principale, se non esclusiva, è quella di gestione delle partecipazioni acquisite;
- le holding di "partecipazioni", che si contraddistinguono invece per una gestione più dinamica, caratterizzata, oltre che dalla gestione delle partecipazioni, dalla fornitura di un'attività finanziaria di supporto destinata allo sviluppo delle stesse.

La prima tipologia (holding di "famiglia" o "statiche") è già stata oggetto di un primo intervento normativo con l'emanazione del D.M. n. 29 del 17 febbraio 2009; in particolare, l'art. 12, comma 3, ha espressamente previsto che "l'attività di assunzione di partecipazioni rileva, ai fini dell'iscrizione, solo se svolta congiuntamente ad un'altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate", prevedendo di fatto la cancellazione, dalla sezione speciale dell'elenco, per le holding "statiche".

La *ratio* di tale esclusione è da ricercare nella volontà di lasciare fuori le holding cosiddette di "famiglia", che si limitano a detenere pacchetti partecipativi senza svolgere attività finanziaria effettiva, in ragione dell'esigenza di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia<sup>ii</sup>.

Il provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 ha individuato le modalità ed i termini per la cancellazione da tale sezione dell'elenco generale; in particolare, i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.M. 29/2009 (20 giugno 2009) non avevano più i requisiti per l'iscrizione, erano tenuti a richiedere, entro 120 giorni da tale data (ovvero entro il 18 ottobre 2009), la cancellazione dall'elenco compilando un apposito modulo approvato dallo stesso provvedimento.

Per la seconda tipologia di holding (holding di "partecipazione"), invece, continuava a sussistere l'obbligo di iscrizione all'elenco previsto dall'art. 113 del TUB.

La pubblicazione del D.M. 141/2010, con la conseguente abrogazione di tale elenco, ha però modificato la normativa: dal 19 settembre 2010, infatti, anche per tali soggetti non è più previsto alcun obbligo di registrazione.

### 3. La disciplina degli interessi passivi

L'art. 96 del TUIR, così come modificato dalla L. n. 244 del 24 dicembre 2007 ("Legge Finanziaria 2008"), disciplina la deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali.

Tale articolo prevede due diversi metodi per il conteggio dell'eventuale quota indeducibile degli interessi passivi:

- il primo metodo si applica a tutte le società industriali (art. 96, commi da 1 a 4);
- il secondo si applica invece alle banche e alle società finanziarie (art. 96, comma 5-bis).

La disciplina applicabile dalle società industriali prevede un calcolo complesso, delineato dai seguenti passaggi:

1. determinazione del ROL (Reddito Operativo Lordo), consistente nella differenza tra il Valore della Produzione ed i Costi della Produzione iscritti in bilancio, senza tener conto degli ammortamenti e dei canoni di leasing;
2. determinazione della soglia minima di deducibilità, individuata in un valore pari al 30% del ROL, così come sopra determinato;
3. calcolo del valore degli interessi passivi da confrontare con la soglia di cui al precedente punto, che sinteticamente è determinato sottraendo dal valore degli interessi passivi di origine esclusivamente finanziaria iscritti in bilancio, tutti gli interessi attivi, compresi quelli aventi natura commerciale.

La quota di interessi passivi così determinata, eccedente rispetto alla soglia minima sopra individuata, deve essere ripresa a tassazione ai fini della determinazione dell'IRES<sup>iii</sup>.

Molto più semplice è invece il secondo metodo, utilizzabile dalle banche e dalle società finanziarie. Per questi soggetti infatti, il comma 5-bis dell'art. 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi siano deducibili nel limite del 96% del loro ammontare; si applica pertanto un metodo forfettario.

In tale contesto normativo, le holding si pongono a metà tra una società di tipo industriale ed una società di carattere finanziario, con la necessità, pertanto, di individuare la corretta disciplina ad essi applicabile.

Una prima indicazione è fornita dallo stesso articolo 96, al comma 5, nel quale, nell'ambito dell'individuazione dei soggetti obbligati ad applicare il conteggio previsto dal comma 5-bis di cui sopra, si escludono chiaramente le società che “esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria”.

La prima analisi deve pertanto essere effettuata sull'attività svolta dalle società partecipate dalla holding, le quali possono essere:

- tutte società industriali, ed in tal caso si applicherà il metodo ordinario del ROL;
- tutte società di tipo finanziario, ed allora si dovrà applicare il metodo forfettario previsto per tali soggetti.

Il problema maggiore si pone per quelle holding che detengono partecipazioni in entrambe le categorie di società; in tal caso sarà necessario verificare il requisito della prevalenza.

Per far chiarezza sul punto, sono intervenuti tre documenti di prassi:

- la Circolare Ministeriale dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 21 aprile 2009;
- la Circolare Ministeriale dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 luglio 2009;
- la Circolare Assonime n. 46 del 18 novembre 2009.

La C.M. n. 19/E del 21 aprile 2009 ha fornito il primo chiarimento sul tema della prevalenza, dichiarando che tale requisito risulta “verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali, risultante dal bilancio di esercizio, eccede il 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Ricorrendo tale ultimo requisito, la holding – da considerarsi industriale ai limitati fini della norma in esame – sarà tenuta ad applicare la disciplina generale dell'art. 96 del TUIR”<sup>iv</sup>.

Tale criterio, basato esclusivamente sul valore contabile delle partecipazioni, è stato correttamente criticato in dottrina in quanto, non tenendo conto di tutti gli altri elementi patrimoniali derivanti dal rapporto di partecipazione, avrebbe potuto portare a risultati non razionali<sup>v</sup>.

Volendo chiarire meglio quanto sopra con un esempio, si può pensare ad una holding con i seguenti valori nell'attivo patrimoniale:

- valore della partecipazione industriale: 5.000 euro;
- finanziamento erogato dalla holding alla partecipata: 20.000 euro.

Applicando quanto previsto dalla C.M. 19/E, tale società applicherebbe, per la determinazione della quota indeducibile di interessi passivi, il metodo forfettario previsto per le società finanziarie in quanto il valore della partecipazione (euro 5.000) risulterebbe inferiore al 50% dell'attivo patrimoniale (euro 25.000 x 50% = 12.500).

Per correggere l'anomalia sopra descritta, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto la C.M. n. 37/E del 22 luglio 2009 con la quale sono state di fatto recepite le critiche sollevate in dottrina.

Al riguardo, infatti, con tale circolare l'Agenzia ha voluto chiarire che, l'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, deve essere verificato “tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti)”<sup>vi</sup>.

Tale nuova interpretazione è finalizzata, come sopra evidenziato, ad evitare che una holding, con natura di “holding industriale”, possa essere riqualificata come “finanziaria” per effetto dell'eventuale presenza di rapporti finanziari con le proprie partecipate rientranti nell'attività di gestione delle partecipazioni.

I criteri di valutazione della prevalenza appena richiamati operano, peraltro, sia per le holding di vertice che per quelle di livello inferiore (sub-holding) con la conseguenza, evidenziata dalla circolare Assonime n. 46 del 18 novembre 2009, che in presenza di partecipazioni a catena, la qualificazione di una holding come industriale o finanziaria è correlata al tipo di attività svolta dalle società che sono al termine della catena<sup>vii</sup>.

La C.M. 37/E si è soffermata inoltre su quelle holding non più obbligate all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 113 del TUB, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 29/2009 e già descritte nel paragrafo precedente.

Per tali soggetti la circolare ha previsto l'applicazione, in via generale, del regime ordinario del ROL salvo che non risulti che il valore contabile delle partecipazioni in società esercenti attività creditizia o finanziaria e degli altri elementi patrimoniali connessi sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

In tal caso infatti si renderebbe applicabile il regime forfettario di deducibilità degli interessi passivi previsto per le società finanziarie, disciplinato dal comma 5-bis dell'art. 96 del TUIR.

Da tale circolare si ricava pertanto un principio generale, utilizzabile anche a seguito dell'abrogazione dell'elenco di cui all'art. 113 del TUB; infatti, la circostanza che un soggetto non sia più obbligato all'iscrizione nella sezione "speciale" non determina l'automatica riqualificazione della holding da finanziaria ad industriale, con tutte le conseguenze del caso in termini di deducibilità degli interessi passivi.

In altri termini, le holding di gruppi finanziari mantengono la connotazione finanziaria anche nell'eventualità che sia venuto meno l'obbligo di iscrizione nell'elenco dell'art. 113 del TUB; l'unico presupposto determinante ai fini dell'individuazione della quota di interessi passivi indeducibili, resta pertanto la percentuale del valore contabile delle partecipazioni, e degli altri elementi patrimoniali connessi, rispetto al totale dell'attivo<sup>viii</sup>.

#### 4. Gli effetti ai fini IRAP

Il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 ("Decreto IRAP") stabilisce, a seconda della tipologia dei soggetti, differenti modalità per il conteggio della base imponibile IRAP; in particolare:

- l'art. 5 prevede le istruzioni per determinare la base imponibile delle società di capitali;
- l'art. 5-bis fa riferimento alle società di persone;
- l'art. 6, comma 9, definisce invece le modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle holding industriali.

Come già esaminato in tema di deducibilità degli interessi passivi, anche ai fini IRAP si rende necessario identificare con chiarezza tali holding al fine di applicare correttamente la disciplina ad essi dedicata.

È lo stesso "Decreto IRAP" a definire holding industriali le "società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del TUB, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario".

Risulta pertanto evidente come, per applicare la disciplina prevista all'art. 6, comma 9, del "Decreto IRAP", sia necessario verificare la presenza congiunta di due requisiti:

1. l'esercizio in via esclusiva o prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società che esercitano un'attività differente da quella creditizia o finanziaria;
2. l'obbligo di iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario.

A tal riguardo, a differenza della disciplina descritta con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRAP si osserva una diretta correlazione tra l'applicazione della disciplina dedicata alle holding industriali e l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 113 del TUB, abrogato dal D.Lgs. 141/2010.

Ai fini dell'individuazione del requisito della prevalenza, l'art. 12, comma 2, del D.M. 29/2009 dispone che la verifica di tale condizione debba essere effettuata comparando le attività finanziarie con quelle di natura diversa svolte dallo stesso soggetto.

Affinché l'attività di assunzione di partecipazioni in società "industriali" risulti prevalente, occorre che, sulla base dei dati contenuti nei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi, ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, riferibili all'attività di assunzione di partecipazioni in società industriali, deve essere superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale;
- l'importo globale dei ricavi prodotti dalle componenti patrimoniali di cui al precedente punto deve essere superiore al 50% del totale dei proventi.

Il secondo requisito necessario per l'applicazione dell'art. 6, comma 9, del "Decreto IRAP", sembrerebbe invece venir meno dopo l'abrogazione dell'elenco di cui all'art. 113 del TUB; stando al dato letterario della norma, infatti, si potrebbe affermare che per le holding, indipendentemente dalla tipologia di partecipazioni detenute, il valore della produzione ai fini IRAP vada sempre determinato applicando le medesime regole valide per le società commerciali.

In realtà però, come già sottolineato da autorevole dottrina, alla luce dell'evoluzione normativa, ed in particolare alla luce di quanto disposto dal già citato art. 12 del D.M. 29/2009, parrebbe logico ritenere irrilevante l'iscrizione nella sezione dell'elenco generale del TUB.

Si ritiene pertanto, pur in assenza di chiarimenti ufficiali sull'argomento, che si tratti esclusivamente di un mancato coordinamento normativo e che il richiamo effettuato dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 446/1997 all'elenco di cui all'art. 113 del TUB sia ormai superato<sup>ix</sup>.

Nello stesso senso si è espressa la nota Assoholding del 16 settembre 2010 nonché le stesse istruzioni ministeriali relative alla compilazione del Modello IRAP 2009, riferendosi queste ultime alle novità apportate dal D.M. 29/2009.

Nella sostanza, pertanto, anche dopo la pubblicazione del D.Lgs. 141/2010, le modalità di determinazione dell'IRAP delle holding industriali non dovrebbero mutare<sup>x</sup>; l'applicazione dell'art. 6, comma 9, si dovrebbe basare esclusivamente sull'esercizio "in via esclusiva o prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società che esercitano un'attività differente da quella creditizia o finanziaria"<sup>xi</sup>.

Per le holding industriali così identificate, la determinazione della base imponibile IRAP presenta alcune peculiarità rispetto alle altre società commerciali.

In primo luogo per tali soggetti la base imponibile è determinata, "aggiungendo al risultato derivante dall'art. 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati", questi ultimi considerati nella misura del 96% del loro ammontare complessivo.

Con riferimento alla categoria dei proventi assimilati agli interessi attivi, non bisogna tener conto né delle plusvalenze derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni, né dei proventi da partecipazioni; è necessario invece considerare i differenziali positivi dei contratti derivati.

Differente rispetto alle società commerciali è inoltre il trattamento degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing; tali componenti negative, infatti, interessano la base imponibile IRAP delle holding industriali sotto un duplice profilo:

- da un lato, trattandosi di oneri finanziari, costituiscono una componente indeducibile, come per le società di capitali;
- dall'altro lato, invece, concorrono alla determinazione del differenziale finanziario di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 446/1997, come componente negativo deducibile, in virtù della propria natura di interessi passivi.

Conseguentemente, gli interessi passivi impliciti nei canoni di locazione finanziaria vengono ad essere interessati da due variazioni, in aumento e in diminuzione, con l'effetto finale di essere deducibili dal valore della produzione netta<sup>xii</sup>.

## 5. La comunicazione all'Anagrafe Tributaria

L'ultimo aspetto da verificare, con riferimento agli effetti dell'abrogazione dell'art. 113 del TUB da parte del D.Lgs. 141/2010, riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria, a cui erano obbligate, ai fini della normativa antiriciclaggio, le holding iscritte nell'elenco suddetto.

L'art. 7, comma 6, del D.P.R. 605/73, intitolato "Comunicazione all'Anagrafe Tributaria", ha infatti previsto l'obbligo, per tutti i soggetti finanziari (comprese le holding iscritte al 113), di rilevare e tenere in evidenza tutti i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattiene con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.

L'esistenza di tali rapporti, e di qualsiasi operazione di natura finanziaria compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi, devono essere comunicate all'Anagrafe Tributaria, tenuta presso l'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento ai soggetti obbligati all'invio della comunicazione, è stato chiarito che la stessa deve essere inviata mensilmente dai soggetti indicati nella Tabella allegato 3 al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, in cui vengono espressamente indicati i "Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o "caseforti" di famiglia)".

Relativamente invece all'oggetto della comunicazione, questo è rappresentato da qualsiasi "rapporto" intrattenuto con la clientela, intendendosi per "rapporto" qualsiasi attività avente carattere continuativo esercitabile dagli intermediari finanziari, nonché qualsiasi servizio offerto continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo<sup>xiii</sup>.

Con l'abrogazione dell'elenco di cui all'art. 113 del TUB, sembrerebbe venir meno il requisito soggettivo per l'adempimento in esame.

A fornire la risposta in tal senso è lo stesso D.M. 141/2010, all'art. 10, comma 10; tale articolo prevede infatti che "gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. 605/73, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'art. 106 del TUB (...), esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie".

Il decreto inoltre individua gli elementi da prendere in considerazione per la verifica del requisito della prevalenza, il quale, come peraltro già esaminato ai fini IRAP, sussiste qualora, sulla base dei dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi, ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale;
- l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui al punto precedente, sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

Nella sostanza, pertanto, l'obbligo della comunicazione all'Anagrafe Tributaria permane anche in assenza dell'elenco di cui all'art. 113 del TUB, purché sia sempre verificato il requisito della prevalenza dell'attività finanziaria, come previsto dal D.Lgs. 141/2010.

## 6. Conclusioni

Come esaminato nei paragrafi precedenti, l'abrogazione dell'elenco dedicato a quei soggetti che, come le holding, esercitano in via prevalente l'attività finanziaria non nei confronti del pubblico, non modifica di fatto la disciplina alla quale sono soggette le holding in tema di deducibilità degli interessi passivi, di determinazione dell'IRAP nonché relativamente all'adempimento riguardante la comunicazione all'Anagrafe Tributaria.

Nella pratica, pertanto, prevale sempre il principio della sostanza, consistente nello svolgimento in via prevalente di un'attività finanziaria, rispetto a quello della forma, riscontrabile nell'iscrizione nell'ormai superato elenco di cui all'art. 113 del TUB.

Il nuovo Titolo V del TUB, dedicato esclusivamente ai soggetti che svolgono un'attività finanziaria nei confronti del pubblico, presenta ora solo due elenchi a cui sono obbligati ad iscriversi i soggetti operanti nel settore finanziario, ed in particolare:

- l'elenco generale di cui all'art. 106, tenuto non più dal Ministero del Tesoro ma dalla Banca d'Italia, riservato agli intermediari finanziari autorizzati che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico;
- l'elenco di cui all'art. 112, tenuto da un apposito Organismo di vigilanza istituito dall'art. 112-bis dello stesso TUB, rivolto ai confidi, anche di secondo grado.

A. Marengo, *La disciplina delle holding industriali e gli effetti dell'abrogazione dell'art. 113 del TUB*, 2 BusinessJus 18 (2010)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a

Creative Commons Attribution 2.5. Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza

Creative Commons Attribution 2.5. Generic License.

- 
- [i] M. FOLLI, M. BONO, *Quotidiano Eutekne*, Niente più elenco speciale per le holding, 11/09/2010, Pag. 3
- ii A. COLAVOLPE, *Le Società*, 2009, 9, pag. 1153
- [iii] Per gli anni 2008 e 2009 era inoltre prevista una franchigia di deducibilità dell'ammontare rispettivamente di euro 10.000 e 5.000
- [iv] C.M. Agenzia delle Entrate n. 19/E del 21 aprile 2009
- [v] M. FOLLI, M. BONO, *il Sole 24 Ore*, Holding, confini fragili, 12/05/2009, Pag. 33
- [vi] C.M. Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 luglio 2009
- [vii] Circolare Assonime n. 46 del 18 novembre 2009
- [viii] L. MIELE, R. VIO, *il Sole 24 Ore – Norme e Tributi*, Holding industriali con regole ordinarie secondo l'attività, 28/12/2009, Pag. 2
- [ix] G. VASAPOLLI, A. VASAPOLLI, *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, Pagg. 2252 - 2255
- [x] L. FORNERO, *Quotidiano Eutekne*, IRAP delle holding "industriali": abolito l'elenco, prevale il dato sostanziale, 18/09/2010, Pag. 7
- [xi] In tal senso si veda la R.M. Agenzia delle Entrate n. 38 del 26 febbraio 2003
- [xii] S. CERATO, M. BANA, *Il fisco, L'Irap delle holding industriali. I profili critici della base imponibile*, n. 29/2010, Pagg. 4613 - 4618
- [xiii] In tal senso si veda C.M. Agenzia delle Entrate n. 18 del 4 aprile 2007